



COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA A CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **novembre**, nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

Stefani Graziella	Sindaco	Presente
Pilati Gilberto	Assessore	Presente
Deplano Andrea	Assessore	Presente
Pilati Carlo Giuseppe	Assessore	Presente
Rigoni Roberto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. Giuseppe Zanon, Segretario del Comune.

La Sig.a Prof.ssa Graziella Stefani nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

Visti, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. 241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

Considerato che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Ricordato che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

Preso atto che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1-bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

Valutato che la norma costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;

Ricordato che:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* cd. "Anticorruzione", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art.1, c. 9, lett. d);
- il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*;
- la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario comunale la direzione del controllo amministrativo e contabile;

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*;

Ritenuto, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che il presente atto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nel Segretario comunale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di area e al Segretario comunale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Conco, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.
5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica parere favorevole in data 13.11.2013 Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Giuseppe Zanon	In ordine alla regolarità contabile parere favorevole in data _____ Il Responsabile del Servizio F.to _____
--	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Stefani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Zanon

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 22 NOV. 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 22 NOV 2013 al 7 DIC. 2013, R.P. n. 627.

Addì 22 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE
F.to IL MESSO COMUNALE
Bertacco Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo 267/2000);

li, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Raffaella La Vigna